




ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0005944
del 24/04/2018**



Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 561/2018 del 12/03/2018 – Allegato M al Verbale n. 02/2018 concernente: Convenzione Attuativa tra INGV e ENI dell'Accordo Quadro tra INGV, Ministero dello Sviluppo Economico e Assomineraria.

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 561/2018

Allegato M al Verbale n. 02/2018

Oggetto: Convenzione Attuativa tra INGV e ENI dell'Accordo Quadro tra INGV, Ministero dello Sviluppo Economico e Assomineraria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vigente;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VISTO** l'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti pubblici o privati in grado di supportare l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle attività di potenziare la collaborazione con i soggetti industriali operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione negli ambiti del monitoraggio a tutela del mare e dell'accrescimento delle conoscenze marittime del 06.03.2018, prot. n. 0003152;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione Attuativa tra INGV e ENI dell'Accordo Quadro tra INGV, Ministero dello Sviluppo Economico e Assomineraria;
- **CONSIDERATO** che tale Convenzione - avente finalità a rilevanza pubblicistica - da stipularsi tra più soggetti pubblici, come nel caso di specie M.I.S.E. ed I.N.G.V. e soggetti privati (ENI - Assomineraria), rientra nell'ipotesi dell'art. 158 del Codice attuale (d.lgs. n. 50/2016), che si colloca nel titolo VI del Codice, dedicato ai regimi particolari di appalto, che raggruppa le disposizioni speciali concernenti diversi settori;
- **CONSIDERATO** che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV e che tale Convenzione ha oggetto l'ampliamento della conoscenza del bacino marittimo Italiano, che consente tra l'altro all'INGV di incrementare la propria efficacia nel monitoraggio a tutela del territorio nazionale;

9/10



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- **CONSIDERATO** che le Parti hanno stipulato in data 27/11/2017 un ACCORDO QUADRO per ATTIVITA' DI RICERCA, tra ENI ed INGV, triennale che definisce i termini e le condizioni contrattuali, in base alle quali Eni potrà stipulare contratti di servizio di ricerca, sviluppo e supporto tecnico scientifico effettuato da INGV per Eni, inerenti le tematiche di competenza di INGV;
- **CONSIDERATO** che le Parti hanno stipulato un ACCORDO QUADRO per ATTIVITA' DI RICERCA tra INGV, Ministero dello Sviluppo Economico e Assomineraria;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione nonchè alla sottoscrizione della Convenzione Attuativa tra INGV e ENI dell'Accordo Quadro tra INGV, Ministero dello Sviluppo Economico e Assomineraria (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12/03/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Antonella CIANCHI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA ENI ED INGV
DELL'ACCORDO QUADRO TRA MISE, INGV e ASSOMINERARIA
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

A seguito della stipula dell'ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Associazione Mineraria Italiana (Assomineraria) in data, Eni S.p.A, in qualità di associato di Assomineraria, ed INGV intendono dare seguito a tale Accordo con una CONVENZIONE ATTUATIVA dello stesso, così come espressamente previsto, sulle tematiche in ambito di monitoraggio a tutela del territorio e delle conoscenze geodinamiche e geomeccaniche, per effettuare attività definite tra le parti a seguito di incontri preliminari.

Il presente documento disciplina i principali termini e condizioni tra:

Eni S.p.A, con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei 1, capitale sociale 4.005.358.876,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma no 00484960588, numero REA 756453, Partita IVA no 00905811006 (di seguito denominata Eni), in persona di [●] in qualità di [●], munito dei necessari poteri ("Eni") ed associata di Assomineraria

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV (C.F. 068 38821004), con sede legale in Roma, Codice Fiscale 06838821004 (di seguito denominate "INGV" o "Istituto"), rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni in qualità di Presidente e legale rappresentante

di seguito disgiuntamente la "Parte" (a seconda del contesto) o, congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE:

- a) INGV è un ente pubblico di ricerca che ha tra i propri fini istituzionali lo studio delle geoscienze, nonché quale istituzione parte del sistema nazionale di protezione civile preposto al monitoraggio e sorveglianza dei rischi sismico e vulcanico in Italia;
- b) Eni è una società che opera nel campo dell'esplorazione, produzione, sviluppo delle fonti petrolifere e del gas naturale, della produzione di energia elettrica, dei carburanti, dei prodotti chimici e delle energie alternative con una forte presenza sul territorio Italiano e internazionale;
- c) INGV possiede e utilizza per il monitoraggio del territorio la Rete Sismica Nazionale, la rete GPS-RING, parte della Rete Accelerometrica Nazionale, il Centro Allerta Tsunami, con strumentazione permanente ubicata esclusivamente a terra, e ha interesse ad ampliare rapidamente ed

efficacemente tali monitoraggi anche con strumentazione ubicata in siti off-shore per migliorare le reti di monitoraggio, al fine di raffinare la propria attività di sorveglianza e studio dei fenomeni geodinamici naturali;

- d) INGV intende potenziare la collaborazione con i soggetti industriali operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione negli ambiti del monitoraggio a tutela del territorio e dell'accrescimento delle conoscenze di geodinamica e geomeccanica;
- e) Eni ha interesse a cooperare con INGV nelle modalità previste dall'Accordo Quadro sopracitato e dalla presente Convenzione anche in supporto alla Protezione Civile Italiana, nell'intento di supportare l'attività di acquisizione di dati geologici e geodinamici finalizzati a migliorare la conoscenza e la tutela del territorio italiano sia on-shore che off-shore;
- f) Eni ha tra le proprie strutture, piattaforme di produzione ubicate off-shore in Mare Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia, localizzate in siti utili per il monitoraggio sottomarino e che rappresentano una soluzione tecnica ottimale per l'ampliamento della rete di monitoraggio INGV; infatti tali siti, oltre a costituire un punto di supporto ideale per l'installazione della strumentazione a mare, sono aree dove le approfondite conoscenze geologiche, legate all'esplorazione e lo sviluppo dei giacimenti, possono arricchire il quadro interpretativo dell'area;
- g) Eni ha sviluppato competenze tecnologiche e scientifiche ed ha in corso attività e programmi di ricerca in ambito di gravimetria e magnetometria, studi di geologia ambientale, caratterizzazione giacimenti, geofisica, geomeccanica, geochimica, geodinamica;
- h) Eni ha implementato e gestisce sul territorio Italiano reti per il monitoraggio geofisico e geodinamico (CGPS) localizzate on- e off-shore ed ha sviluppato competenze tecnologiche e scientifiche nell'ambito della modellizzazione geomeccanica;
- i) Eni, sulla base dei titoli minerari che detiene in Italia e delle conseguenti operazioni di ricerca sviluppo e produzione condotte da oltre 90 anni, ha nella propria disponibilità una significativa quantità di dati, tra i quali quelli di monitoraggio geodinamico (microsismici, CGPS e satellitari), che possono essere di interesse scientifico per le attività condotte da INGV al fine di migliorare la conoscenza del territorio italiano;
- j) Eni e INGV hanno firmato in data 27/11/2017 un **ACCORDO QUADRO per ATTIVITA' DI RICERCA tra ENI ed INGV**, triennale che definisce i termini e le condizioni contrattuali, in base alle quali Eni potrà stipulare contratti di servizio di ricerca, sviluppo e supporto tecnico scientifico effettuato da INGV per Eni, inerenti le tematiche di competenza di INGV; tale Accordo Quadro in particolare definisce già le regole di confidenzialità e pubblicazioni tra Eni e INGV.

Tutto ciò premesso tra le suddette Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Definizioni ed interpretazioni

Le premesse che precedono devono intendersi parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Salvo quanto definito diversamente nella presente Convenzione, i termini ed espressioni avranno il seguente significato:

ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA: è il documento siglato da MiSE, INGV ed Assomineraria e che costituisce la cornice delle attività che potranno essere oggetto di Convenzioni Attuative tra gli associati di Assomineraria ed INGV.

CONVENZIONE ATTUATIVA: la presente Convenzione non costituisce un contratto di fornitura di servizi o di ricerca ma disciplina in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisando gli impegni e individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati e si attua su base volontaria delle Parti che sosterranno ciascuna i propri costi, negli ambiti definiti dalla Convenzione stessa.

ACCORDO QUADRO per ATTIVITA' DI RICERCA tra ENI ed INGV: accordo triennale che costituisce la cornice contrattuale, in base alla quale Eni potrà stipulare contratti di servizio di ricerca, sviluppo e supporto tecnico scientifico, effettuati da INGV per Eni, inerenti le tematiche di competenza di INGV.

ILG: "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" – emesse nel Novembre 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti manifestano la volontà di avviare una cooperazione scientifica avente per oggetto l'ampliamento della conoscenza geologica, geofisica, geodinamica e geomeccanica del territorio Italiano, che consenta tra l'altro ad INGV di incrementare la propria efficacia nel monitoraggio a tutela del territorio in collaborazione con la Protezione Civile Italiana.

Tale cooperazione consentirà di condividere con INGV differenti tipologie di dati, tra i quali quelli geodinamici già disponibili, studi e capacità modellistiche e di supercalcolo, nonché di individuare eventuali sinergie nella progettazione di nuove acquisizioni dati di interesse.

Resta inteso che sono esclusi dalla presente Convenzione Attuativa tutte le attività di monitoraggio sui giacimenti italiani di Eni, ed in particolare quelli dove INGV ha ruolo di SPM ai sensi degli ILG del MiSE.

2 Scopo della Convenzione Attuativa Eni INGV In linea con gli obiettivi dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa, le Parti manifestano la volontà di avviare una cooperazione scientifica avente per oggetto l'ampliamento della conoscenza geologica, geofisica, geodinamica e geomeccanica del territorio Italiano off-shore, che consenta tra l'altro ad INGV di incrementare la propria efficacia nel monitoraggio a tutela del territorio in collaborazione con la Protezione Civile Italiana. Tale cooperazione consentirà di condividere con INGV differenti tipologie di dati, tra i quali quelli geodinamici già disponibili, studi e capacità modellistiche e di supercalcolo, nonché di individuare eventuali sinergie nella progettazione di nuove acquisizioni dati di interesse.

Tale Convenzione intende regolare gli aspetti di natura:

- i. tecnico scientifica,
- ii. organizzativa e gestionale,
- iii. finanziaria,

precisando gli impegni e individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Resta inteso che sono esclusi dalla presente Convenzione Attuativa tutte le attività di monitoraggio sui giacimenti italiani di Eni, ed in particolare quelli dove INGV ha ruolo di SPM ai sensi degli ILG del MiSE.

2.1 Attività definite

A seguito di incontri preliminari avvenuti, Eni e INGV hanno convenuto di dare avvio alle seguenti attività, oggetto della presente Convenzione Attuativa:

- a) Trasmissione da parte di Eni a INGV dei propri dati sismici e dati CGPS, e loro serie storica, di strumentazione Eni installata su piattaforme off-shore, già definite dalle Parti.
- b) Individuazione di una piattaforma Eni nel Mare Adriatico che funga da sito pilota, per la realizzazione di uno studio di fattibilità e per l'installazione di una stazione multidisciplinare sottomarina connessa in real-time con un centro di monitoraggio a terra di INGV.
- c) Eventuale selezione delle ulteriori piattaforme Eni a cui estendere il progetto pilota, con relativo studio di fattibilità e eventuale installazione delle stazioni multidisciplinari sottomarine, integrandole con la strumentazione CGPS presente, per la creazione di siti di monitoraggio geodinamico avanzato connessi in real-time con INGV.
- d) Elaborazione da parte di Eni di linee sismiche off-shore, selezionate in aree di particolare interesse per INGV.
- e) Collaborazione circa la modellistica geomeccanica a scala regionale ed eventuale utilizzo della capacità di calcolo del Green Data Center di Eni di Ferrera Erbognone.

3. Impegno di reciprocità

- 3.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, Eni e INGV si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture.
- 3.2 Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti sono individuate negli articoli della presente Convenzione o negli incontri preliminari e/o attuativi delle attività oggetto della stessa Convenzione.
- 3.3 Le Parti sosterranno ciascuna i costi relativi alle proprie attività derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, essendo essa di cooperazione su base volontaria e non vincolante.

- 3.4 Gli eventuali oneri finanziari da regolarsi tra le parti firmatarie della presente Convenzione Attuativa dovranno essere verificati, valutati e approvati, per iscritto, da una Commissione Tecnico-Operativa di cui al punto 4.4 del sopra citato Accordo Quadro per Attività di Collaborazione Scientifica.

4. Responsabili della Convenzione Attuativa

- 4.1 Eni indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dott. -----.
- 4.3 INGV indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof./Dott. -----

5. Proprietà intellettuale

- 5.1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima della data di efficacia del presente Protocollo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato/registrato o meno) comprendente qualsiasi tipologia di background, invenzione, modello di utilità e/o know-how posseduto o controllato da una Parte, rimarrà di proprietà esclusiva di tale Parte.
- 5.2 Gli eventuali risultati conseguiti ed i relativi diritti di proprietà intellettuale ed eventuali licenze agli stessi relative saranno regolati dalle Parti di volta in volta con apposito, separato accordo per iscritto.

6. Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile, Compliance e Anti-corruzione

- 6.1 Per tutto quanto riguarda gli aspetti di confidenzialità dei dati, pubblicazioni, legge applicabile compliance e anti-corruzione le parti concordano di aderire nell'attuazione della presente CONVENZIONE DI ATTUAZIONE, a quanto previsto nell' ACCORDO QUADRO per ATTIVITA' DI RICERCA tra ENI ed INGV in essere tra le Parti, stipulato il 27/11/2017 e nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate in materia.
- 6.2 Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

7. Copertura assicurativa

- 7.1 Eni garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.
- 7.2 INGV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

8. Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

- 8.1 Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

- 8.2 L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della struttura ricevente.
- 8.3 I datori di lavoro di Eni e di INGV, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, Eni e INGV coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori di Eni che quelli di INGV.

9. Durata della Convenzione Attuativa, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

- 9.1 La presente Convenzione si intende perfezionata ed efficace dal giorno della sottoscrizione per un periodo di **tre** anni e potrà essere estesa con atto approvato per iscritto dalle Parti.
- 9.2 Ciascuna Parte avrà diritto di recedere della presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
- 9.3 Ciascuna Parte, nel rispetto degli obblighi di buona fede, avrà altresì diritto di sospendere o interrompere le attività in qualsiasi momento e per qualunque ragione, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte, e senza che possa perciò incorrere in qualunque forma di responsabilità.

10. Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali».

11. Miscellanea

- 11.1 Il presente Accordo non potrà essere modificato se non con accordo scritto tra le Parti.
- 11.2 Eni e INGV pagheranno le rispettive eventuali spese, imposte e tasse relative alla presente Convenzione.
- 11.3 La presente Convenzione Attuativa viene trasmessa e firmata per presa visione anche da MISE e Assomineraria quali parti dell'ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA a cui si riferisce.
- 11.4 Le comunicazioni di carattere generale e gestionale relative alla presente Convenzione hanno luogo per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo A/R o anticipate via e-mail all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

Per Eni

Per INGV

(Prof. C. Doglioni)

Ciascuna Parte potrà modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione all'altra Parte.

12. Controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, alle interpretazioni e all'esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro previsto per legge.

13. Registrazione e Bollo

Se nella presente Convenzione Attuativa si dovessero presentare i caratteri del contenuto patrimoniale dovranno essere sottoposte alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto ai sensi dell'art.9 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate.

Luogo, Data

INGV

Eni S.p.A.

Per presa visione

MISE

ASSOMINERARIA

DETTAGLI CONFIDENZIALITA' E PUBBLICAZIONI PRESENTI SU ACCORDO QUADRO TRA ENI E INGV

5.1. Ciascuna Parte si impegna a considerare come strettamente riservate e confidenziali tutte le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte. In particolare, le Parti si impegnano a:

- (i) mantenere segrete e non rivelare a Terzi, non duplicare, le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI;
- (ii) utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del MoU;
- (iii) limitare la diffusione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI facendo osservare gli obblighi di riservatezza assunti con il presente MoU. INGV adempirà la presente clausola facendo sottoscrivere ai soggetti interessati uno specifico impegno all'osservanza di tali obblighi.

5.2 Sono escluse dagli obblighi sopra menzionati le informazioni che le PARTI siano in grado di provare:

- a. essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle PARTI all'altra PARTE e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla stessa;
- b. sono di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della PARTE che le ha ricevute;
- c. sono state acquisite da una PARTE senza vincoli di segretezza da TERZI aventi il diritto legale di divulgarle.

5.3. Gli obblighi disciplinati nel presente paragrafo 5 sopravvivranno alla cessazione del presente MoU (o Accordo) per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza del presente Accordo

5.4. Resta inteso che le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di proprietà di ciascuna delle PARTI rimarranno di esclusiva titolarità di questa e che nessuna disposizione del MoU o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI stesse.

5.5. **Pubblicazioni**

INGV potrà utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge e a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati riguardanti le ricerche correlate per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso, inviando una copia del documento oggetto di pubblicazione o diffusione, INGV dovrà richiedere ed ottenere da Eni autorizzazione preventiva per iscritto, Eni risponderà entro 60 giorni e tale autorizzazione non potrà essere immotivatamente rifiutata. Se Eni si oppone alla pubblicazione, Eni è legittimata a modificare il documento oggetto di diffusione, eliminando ciò che ritiene possa costituire INFORMAZIONE CONFIDENZIALE di sua proprietà, ma non potrà modificare i contenuti e le conclusioni scientifiche oggetto della richiesta di pubblicazione. Eni potrà disporre che il termine per la diffusione venga posticipato per consentire il deposito e la registrazione dei RISULTATI BREVETTABILI fino a sei mesi.

INGV si impegna a citare Eni come fonte di finanziamento e/o dati nelle pubblicazioni tecnico scientifiche che esso pubblicherà. Le PARTI si impegnano a mantenere riservate le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate, ma in ogni caso con un'attenzione non inferiore a quella ragionevole. In tale caso

le PARTI non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente paragrafo.